

Regolamento del Consiglio nazionale



Associazione
Guide e Scouts
Cattolici Italiani

Aggiornato a ottobre 2024

INDICE

INDICE.....	2
<i>Premessa.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 1 – Costituzione.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 2 – Deleghe.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 3 – Presidenza.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 4 – Convocazione.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 5 – Ordine del giorno.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 6 – Discussioni e deliberazioni.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 7 – Interrogazioni.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 8 – Verbale e allegati.....</i>	<i>4</i>

Premessa

1. Si ritiene importante ricordare che lo stato di componente del Consiglio nazionale, quale che sia il titolo per il quale partecipa al Consiglio nazionale, ai sensi dell'art. 45, comma 3, 4 e 5 dello Statuto, richiede lo svolgimento di un servizio per il livello nazionale dell'Associazione. Coscienti di questa funzione, a ciascun componente è richiesto di svolgere il servizio avendo come fine il buon funzionamento del livello nazionale dell'Associazione.
2. Particolare attenzione è data alla scelta delle modalità di lavoro del Consiglio nazionale per meglio realizzare i compiti che l'art. 24, comma 2 e l'art. 45, comma 1 dello Statuto, l'art. 42 del Regolamento associativo, e l'art. 23, comma 1 del Regolamento del Consiglio generale assegnano a questo organo.

Art. 1 – Costituzione

1. Il Consiglio nazionale è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto, di cui all'art. 45, comma 3 dello Statuto.
2. Sono considerati presenti i membri del Consiglio nazionale registrati personalmente o per delega, presso la segreteria del Consiglio nazionale.
3. In caso di mancanza del numero legale i Presidenti del Comitato nazionale possono convocare una nuova riunione del Consiglio nazionale, con il medesimo ordine del giorno, con preavviso telefonico anche di soli sette giorni.

Art. 2 – Deleghe

1. I Responsabili regionali e gli Assistenti ecclesiastici regionali possono – in caso di loro assenza – essere reciprocamente rappresentati per delega; ciascuno di loro può raccogliere una sola delega e unicamente all'interno della stessa Regione di appartenenza.
2. La delega è irrevocabile, deve avere forma scritta ed essere consegnata alla segreteria del Consiglio nazionale.
3. I membri del Comitato nazionale non possono essere rappresentati per delega.

Art. 3 – Presidenza

1. Il Consiglio nazionale è presieduto dai Presidenti del Comitato nazionale o da persone da loro delegate; in caso di assenza o impedimento di uno dei due Presidenti del Comitato nazionale, l'altro può esercitare il diritto di presiedere il Consiglio nazionale da solo. La delega di presidenza del

Consiglio nazionale a membri non aventi diritto di voto non comporta l'acquisizione del diritto stesso.

Art. 4 – Convocazione

1. Il Consiglio nazionale è convocato congiuntamente dai Presidenti del Comitato nazionale con comunicazione scritta inviata almeno quindici giorni prima della data della riunione contenente:
 - a. l'indicazione della sede;
 - b. l'orario di inizio e di fine dei lavori;
 - c. l'ordine del giorno con indicazione degli argomenti.
2. La convocazione è valida anche se effettuata per via telematica con conferma della ricezione.
3. Alla convocazione dovrà essere allegato il materiale istruttorio, la cui spedizione dovrà avvenire comunque almeno cinque giorni prima della riunione.
4. La convocazione e il materiale istruttorio è condiviso per conoscenza – attraverso il supporto informatico predisposto dal Comitato nazionale – con i partecipanti del Consiglio generale, di cui all'art. 44, comma 2 e 3 dello Statuto, tramite la Segreteria nazionale.
5. In via ordinaria il Consiglio nazionale è convocato secondo il calendario approvato all'inizio di ogni anno scout dallo stesso Consiglio nazionale ed in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio nazionale.

Art. 5 – Ordine del giorno

1. In apertura di ogni riunione i Presidenti del Comitato nazionale danno lettura dell'ordine del giorno, con indicazione dei tempi destinati ad ogni argomento.
2. In qualsiasi momento della riunione, ogni componente del Consiglio nazionale può proporre ai Presidenti del Comitato nazionale l'inserimento di nuovi punti all'ordine del giorno che, se accolti, verranno inseriti nell'ordine del giorno e programmati i tempi.
3. Il Consiglio nazionale delibera altresì sull'inserimento per necessità ed urgenza di nuovi argomenti, ivi compresi quelli eventualmente non accolti in precedenza dai Presidenti del Comitato nazionale.
4. Il Consiglio nazionale può altresì deliberare di rinviare la trattazione di punti inseriti nell'ordine del giorno ad altra riunione.

Art. 6 – Discussioni e deliberazioni

1. Il Consiglio nazionale esamina i punti dell'ordine del giorno illustrati dai Presidenti del Comitato nazionale o da persone da loro delegate.
2. Quando è necessario procedere a votazione viene predisposto un documento e/o una mozione che potrà essere votata per punti ed emendata.
3. In fase di votazione ogni partecipante al Consiglio nazionale può prendere la parola una sola volta per argomento per un tempo massimo di tre minuti.
4. Il Consiglio nazionale delibera:
 - a. ordinariamente a maggioranza semplice dei presenti, aventi diritto al voto;
 - b. a maggioranza dei due terzi dei presenti, aventi diritto al voto, per le deliberazioni riguardanti gli Obiettivi prioritari nazionali e il Programma nazionale, di cui all'art. 44 e 45 del Regolamento associativo.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento i Presidenti del Comitato nazionale dirigono la discussione e le votazioni secondo le norme del Regolamento del Consiglio generale.

Art. 7 – Interrogazioni

1. I primi quarantacinque minuti del secondo giorno di riunione sono riservati, previo avviso alla presidenza da parte dei presentatori, a domande rivolte al Comitato nazionale dai Responsabili e dagli Assistenti ecclesiastici regionali e concernenti atti del medesimo o fatti di interesse associativo su cui si chiedono chiarimenti, ovvero orientamenti, nonché repliche sugli stessi.
2. Per una migliore qualità del dibattito è opportuno che le interrogazioni siano presentate in apertura di riunione onde permettere al Comitato nazionale di preparare e disporre delle eventuali informazioni e/o documenti.

Art. 8 – Verbale e allegati

1. Successivamente alle riunioni di Consiglio nazionale viene redatto verbale, ai sensi dell'art. 25, comma 8 del Regolamento associativo, che tempestivamente è inviato a cura della Segreteria nazionale a tutti i componenti del Consiglio nazionale, i quali possono proporre modifiche e/o integrazioni.
2. Nei dieci giorni successivi all'invio del verbale, qualora non sia pervenuta alla Segreteria nazionale, da parte dei membri del Consiglio nazionale, alcuna proposta di modifica e/o integrazione, questo si intende approvato.

3. Qualora siano pervenute richieste di modifica e/o integrazione, la Presidenza provvederà alla revisione del verbale e all'invio dello stesso.
4. Qualora non sia pervenuta alcuna ulteriore richiesta nei dieci giorni successivi all'invio del verbale revisionato, questo si intende approvato.
5. Qualora sopraggiungano ulteriori richieste il verbale verrà posto in approvazione in apertura della successiva riunione del Consiglio nazionale.
6. Il verbale e i relativi allegati sono condivisi per conoscenza – attraverso il supporto informatico predisposto dal Comitato nazionale – con i partecipanti del Consiglio generale, di cui all'art. 44, comma 2 e 3 dello Statuto, tramite la Segreteria nazionale.